

ORIGINALE

COMUNE DI SOLARUSSA
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Allegato al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

*Approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.77 del 03.10.2008*

In Pubbl. dal 9.10.2008 al 24.10.2008

ART. 1

Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di comprovata esperienza e specializzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000).

ART. 2

Ambito applicativo

1. Gli incarichi individuali esterni, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, hanno le seguenti caratteristiche :

A) - Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale : si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
- c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

B) - Contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa : si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale . In tali incarichi il collaboratore :

- a) presta la propria opera intellettuale con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione;
- b) non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno;
- c) non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/ responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

2. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

3. Gli incarichi di cui sopra sono affidati solo se previsti nei programmi consiliari, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 3

Esclusioni

1. Il presente Regolamento, non si applica:

- a) agli incarichi obbligatori per legge, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;
- b) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- c) agli appalti e le esternalizzazioni di servizi, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell' amministrazione;
- d) ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e del revisore dei conti;
- e) ai membri di commissioni di concorso, di gara e organi istituzionali;
- f) alla rappresentanza e patrocinio legale in giudizio.
- g) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e in maniera del tutto autonoma;
- h) alle attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera.,
- i) alle attività di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

ART. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi di norma possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea (laurea magistrale o equipollente) ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/ o elenchi; Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.6, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

ART. 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile di Servizio interessato alla collaborazione è tenuto a garantire adeguata informazione tramite affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni di un avviso da pubblicarsi anche sul sito comunale;

2. Nell'avviso è assegnato un termine congruo, per la presentazione della domanda in cui sono contenuti i criteri che saranno utilizzati per la scelta del collaboratore.

3. Detto avviso deve sommariamente precisare:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) durata (di inizio e fine);
- c) compenso;
- d) luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- e) l'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
- f) l'obbligo di produrre un curriculum, e le caratteristiche della maturata esperienza;
- g) l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità della prestazione al Comune.

Scaduto il termine di presentazione, il Responsabile effettua la valutazione comparativa delle domande e dei curricula presentati e conferisce l'incarico, previa verifica dei criteri qui di seguito indicati :

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una significativa esperienza documentabile;
- b) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- c) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- d) il compenso richiesto;
- e) principio di rotazione dei professionisti evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.

4. Gli incarichi compresi tra 5.001 e 130.000 euro, possono essere conferiti all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 3, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.

5. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia e previa attestazione di congruità dell'importo del compenso da parte del Dirigente/responsabile del servizio competente.

6. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

1. quando sia andata deserta la selezione di cui al comma 3;
2. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
3. attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera;
4. Gli importi di cui ai precedenti commi 4 e 5 si intendono al netto dell'Iva se dovuta.

ART.6 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti dal Responsabile dei Servizi interessato alla collaborazione, con propria determinazione motivata, che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte

pervenute in relazione ai criteri di cui all'art.6;

2. Le convenzioni/contratti devono contenere, in particolare, le indicazioni circa la durata del rapporto (termine di inizio e conclusione) con divieto di rinnovo tacito; luogo di svolgimento dell'attività; l'oggetto dell'attività prestata; il compenso e le modalità di pagamento; le penali per la ritardata esecuzione della prestazione; le condizioni di risoluzione anticipata; l'elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la residenza comunale; l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

3. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

4. Costituisce, pertanto, dovere d'ufficio di ciascun Responsabile dei Servizi interessato alla collaborazione, dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito del comune del nominativo e del compenso dell'incaricato, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati col presente articolo regolamentare, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto

5. Il responsabile dei Servizi interessato alla collaborazione, è tenuto a pubblicare sul sito istituzionale il provvedimento di liquidazione, che oltre al riferimento di cui al comma 3, dovrà contenere il nominativo dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Tale violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

6. Il Responsabile dei Servizi interessato alla collaborazione, è tenuto a trasmettere all'ufficio comunale competente, ai fini degli ulteriori adempimenti previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, copia dei provvedimenti di conferimento e di liquidazione dell'incarico entro 10 giorni dalla loro adozione.

ART. 7

Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

ART. 8

Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.